

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

Roma, 6 Dicembre 2012

CIRCOLARE N. 20/2012

Prot. 166/2012

Sez. II/1

A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI LORO SEDI

Oggetto: <u>Nota n. 12886/2012 Ministero del Lavoro - Licenziamento per superamento periodo di comporto.</u>

Con nota n. 12886/2012 il Ministero del Lavoro ha fornito una importante precisazione in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 7 della Legge n. 604/1966 come modificato dalla Legge n. 92/2012 c.d. Riforma Fornero.

Come è noto erano sorti dubbi interpretativi circa la riconducibilità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, alla disciplina dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 seconda parte della Legge n. 604/1966 e alla conseguente assoggettabilità di tale fattispecie di recesso alla procedure di cui ad art. 7 Legge 604/1966 novellato dalla Riforma Fornero (obbligo di preventivo tentativo di conciliazione davanti alle Commissioni Provinciali di Conciliazione).

Il Ministero del Lavoro con la nota sopra indicata ha precisato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto (fattispecie che nel CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata è disciplinata all'art. 125) non rientra nelle casistiche di licenziamento per le quali è stato introdotto dalla c.d. "Riforma Fornero" l'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione presso le Commissioni Provinciali di Conciliazione ex art 410 c.p.c. istituite presso ogni DTL.

Distinti saluti.

Commissione Sindacale ASSIV (Avv. Giovanni Pollicelli)

